



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:

ALIQUOTA TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **21.00** nella Sala della Villa Aliverti, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

		Presente Apertura Seduta	Assente Apertura Seduta	Presente corrente punto ODG	Assente corrente punto ODG
1	CITTERIO CRISTIANO	Sindaco	X	X	
2	ORLANDINO VINCENZO	Consigliere	X	X	
3	BAROFFIO MARZIA	Consigliere	X	X	
4	CALO' ANDREA	Consigliere	X	X	
5	ADAMOLI GIORGIA	Consigliere	X	X	
6	ADAMOLI ROBERTO	Consigliere	X	X	
7	MALETTA VERONICA	Consigliere	X	X	
8	SANTACROCE GIUSEPPE	Consigliere	X	X	
9	LACCHE' TULLIO	Consigliere	X	X	
10	BAROFFIO ENRICO	Consigliere	X		X
11	GAMBARINI SERGIO	Consigliere	X		X
12	TIZZI SILVIO	Consigliere	X		X
13	VALLINO ANDREA	Consigliere	X		X
			12	1	9
					4

Ai sensi dell'art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, partecipa all'adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto, l'Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive, Politiche Fiscali – Dott. Carlo D'Ambrosio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Aliquota tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 19 del 30 giugno 2015 ad oggetto: *“Aliquota comunale TASI anno 2015. Approvazione”*;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015, per l'anno 2016 è previsto: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (omissis). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...(omissis)”*;

Visto dall'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, istitutivo della TASI, nonché la relativa disciplina recata dai successivi commi dal 669 al 688 e dalla introduzione della esclusione dall'imposta delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, recate dall'1, comma 10, della Legge 28/12/2015, n. 208;

Visto in particolare:

- comma 639 – La IUC si compone dell'imposta riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- comma 683 – Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- comma 676 – l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677, come confermato dall'art. 1, comma 28, della Legge 28/12/2015, n. 208
a) l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille;
b) per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- comma 678 – per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.13, c.8, del D.L. 201/2011) l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2014 e s.m.i., che, tra gli altri, prevede:

- art. 27, comma 3: le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- art. 28, comma 1: in sede di deliberazione delle aliquote il Consiglio comunale, annualmente, può stabilire la misura della eventuale detrazione d'imposta per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate;
- art. 30: In sede di deliberazione delle aliquote il Consiglio comunale, annualmente, fornisce l'indicazione analitica dei costi per ciascuno dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta;

Preso atto che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento IUC, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% dell'imposta dovuta;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. 21, del D.L.vo 4 dicembre 1997, n. 460, i Comuni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 26, del 25/02/2016 ad oggetto "*Atto di indirizzo comodati gratuiti IMU e TASI 2016*", con la quale la Giunta ha stabilito di proporre al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio 2016, la introduzione di una aliquota agevolata ZERO per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili, che per l'anno 2016, sulla base dello schema di bilancio in corso di approvazione, sono quantificati in € 1.181.496,00.= come segue:

- gestione e manutenzione patrimonio € 39.558,00
- servizi demografici € 109.720,00
- polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza € 245.362,00
- istruzione pubblica € 416.300,00
- manutenzione strade, sgombero neve, illuminazione pubblica € 255.436,00
- edilizia residenziale pubblica € 53.676,00
- servizio di protezione civile € 11.418,00
- manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale € 50.026,00

Dato atto che il gettito di imposta stimato è di presunti € 438.000,00.= dedotto il gettito derivante dall'abitazione principale quantificato in € 314.757,00.= che sarà compensato da un corrispondente contributo statale;

Ritenuto necessario confermare la misura agevolativa finalizzata ad incentivare l'apertura di nuove attività in fabbricati attualmente e da molto tempo sfitti, introdotta nel 2015, con finanziamento posto a carico della fiscalità generale, da attuare mediante il rimborso di una quota della TASI dovuta nei confronti dei nuovi affittuari di fabbricati a destinazione commerciale, artigianale e industriale, limitatamente alla quota del 30% di loro spettanza e per la durata massima di tre anni;

Ritenuto, infine, adeguare l'aliquota TASI per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 06/08/2015, prot. n. 7887, in base

alla quale la somma delle aliquote TASI e IMU applicabile a tale categoria non deve essere superiore al 6,3 per mille;

Dato atto che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata illustrata alla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21 aprile 2016;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296, che prevede *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. (omissis).”*;
- i decreti del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 e 01 marzo 2016 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 30 aprile 2016

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000, sono stati formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Acquisito il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:

Presenti:	9	Favorevoli:	9
Assenti:	4 (Enrico Baroffio-Sergio Gambarini-Silvio Tizzi- Andrea Vallino)	Contrari:	0
Votanti:	9	Astenuti:	0

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa:

1) con effetto dal 1° gennaio 2016 sono deliberate, ai sensi dell'art. 52, del D.L.vo 446/1997, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- 3,0 per mille aliquota ordinaria;
- 2,3 per mille abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2,5 per mille unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, diverse dall'abitazione principale;
- 1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,00 (zero) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 50,00 Euro detrazione abitazione principale;
- “ONLUS ex art.21, D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460 esenzione totale”

2) per l'anno 2016 è confermata la misura agevolativa, con finanziamento posto a carico della fiscalità generale, da attuare mediante il rimborso di una quota della TASI dovuta, nei confronti di nuovi affittuari di fabbricati a destinazione commerciale, artigianale e industriale, limitatamente alla quota del 30% di loro spettanza e per la durata massima di tre anni. La misura è finalizzata ad incentivare l'apertura di nuove attività in fabbricati attualmente e da molto tempo sfitti;

3) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, e s.m.i., all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, anche ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese:

Presenti:	9	Favorevoli:	9
Assenti:	4 (Enrico Baroffio-Sergio Gambarini-Silvio Tizzi- Andrea Vallino)	Contrari:	0
Votanti:	9	Astenuti:	0

D E L I B E R A

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d'ordine dell'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il

- Si certifica che la presente deliberazione in data**28.04.2016**..... è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE